

SOCIETÀ TARQUINIENSE D'ARTE E STORIA

BOLLETTINO

2019



“Il Cammino delle Terre Comuni”

**Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei
domini collettivi**

ATTI DEL I CONVEGNO NAZIONALE SUI DOMINI COLLETTIVI

(Tarquinia, Palazzo dei Priori - Sala Consiliare 8 giugno 2019)

a cura di

Simone Rosati

Prefazione di

Javier Belda Iniesta

Postfazione di

Fabrizio Marinelli

SUPPLEMENTO N. XLV

ALLE FONTI DI STORIA CORNETANA

Beni Comuni: una Storia da riscoprire

1. C'È UNA STORIA DEI BENI COMUNI DA RISCOPRIRE?

Gli studi storici sui beni comuni, anche seri ed approfonditi, oggi si contano a decine: vi è una copiosissima produzione scientifica ormai pluri-secolare. Eppure si può nondimeno affermare che rimane molto da esplorare, perché si tratta di una storia enorme, complessa e sfaccettata, globale e al tempo stesso locale, capillarmente diffusa in ogni città, paese o villaggio. Una storia ovunque con dei tratti di similitudine, eppure ogni volta diversa, sempre dalle grandi implicazioni sociali, economiche, culturali oltre che giuridiche. La storia dei beni comuni-collettivi (che più propriamente potremmo chiamare *comunitari*) accompagna tutta la lunga parabola dello sviluppo civile e illumina in controtelaio i contorni di due protagonisti assoluti della nostra civiltà giuridica: la proprietà privata e lo Stato (colto nel suo rapporto con i territori e le comunità che lo compongono).

Da una relazione di taglio generale ed introduttivo, e in particolare rivolta ai giovani studiosi, quale quella a cui sono stato fiduciosamente invitato dagli organizzatori del Convegno, ci si potrebbe attendere una rassegna storiografica sul tema. Tuttavia la numerosità e la varietà dei contributi rende arduo tentare troppo rapidamente in questa sede un simile approccio e credo dunque opportuno rinviare ad alcune recenti sintesi che fanno il punto sullo stato delle ricerche, nonché sui "filoni" delle stesse individuabili e sulle diverse metodologie seguite¹.

Vorrei invece soffermarmi in breve su alcune direzioni euristiche che potrebbero essere seguite e su alcune questioni che la pur abbondante produzione scientifica sembra lasciare perennemente aperte e suscettibili di diverse valutazioni.

2. UNA STORIA DA RISCOPRIRE NELLA MULTIDISCIPLINARIETÀ

Oggi, com'è noto, la *multidisciplinarietà* (con le varianti *interdisciplinarietà*, *transdisciplinarietà*) è divenuta una delle parole d'ordine (insieme a *internazionalizzazione*, *sostenibilità*, *terza missione* ecc.) nella nuova progettualità accademica. Non è facile da realizzarsi in concreto, perché ogni disciplina ha i suoi metodi e i suoi punti di riferimento, ma non c'è dubbio che troppo rigidi steccati disciplinari possano nuocere (e hanno nuociuto) moltissimo alla conoscenza.

Quello dei beni comuni è uno dei temi che si presta ottimamente a un approccio multidisciplinare, coinvolgendo storia, diritto, filosofia, sociologia, antropologia, economia,

¹ Mi limito pertanto a rinviare ad alcune rassegne in tema di beni comuni pubblicate negli ultimi anni: RAO, R., «Le risorse collettive nell'Italia medievale», in *Reti Medievali* (2007), http://rm.univr.it/reptorio/rm_riccardo_rao_communia.html (consultato il 18-08-2019); BONAN, G., «Beni comuni: alcuni percorsi storiografici», in *Passato e Presente* 96 (2015), pp. 97-115; CRISTOFERI, D., «Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali», in *Studi Storici* 57/3 (2016), pp. 577-604. Qualche considerazione di sintesi ho proposto nel volumetto *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso 2013 e, in forma più concisa, nell'articolo «Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente», in *Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 6 (2014), paper 7, entrambi liberamente disponibili su Internet, come gli altri contributi sopra citati.

ecologia, geografia, urbanistica, scienze agronomiche e forestali e altro. Ciò è esemplarmente rispecchiato dalle riunioni scientifiche annuali del *Centro studi e documentazione sui demani civici e proprietà collettive* dell'Università di Trento, ma anche il presente Convegno mi sembra che non manchi certo di una grande apertura in tal senso.

Il percorso verso una compiuta multidisciplinarietà è faticoso ma, quando si parla di beni comuni, solo un approccio multidisciplinare può talvolta consentire una adeguata comprensione e di evitare possibili fraintendimenti, anche al di là dell'ovvia importanza della conoscenza della grammatica giuridica pre-moderna, sempre indispensabile. Potremmo qui portare qualche esempio.

Secondo la famosa teoria della *Tragedy of Commons* dell'ecologo statunitense Garret Hardin i beni comuni tenderebbero inesorabilmente ad essere sfruttati fino al loro esaurimento, giacché nessuno ha un interesse immediato a conservarli². Per questo, secondo Hardin, le risorse naturali dovrebbero ricadere o in proprietà privata o in regime pubblico con regolamentazione rigida dall'alto. Ma il punto è che il regime di accesso aperto alle risorse prefigurato da Hardin ha poco a che vedere con il modello che storicamente ha preso forma ovunque nel mondo rurale, caratterizzato da regole, preclusioni, meccanismi gestionali e sanzioni. I beni comuni storici sono propriamente beni comunitari (necessariamente comunitari perché limitati) e non *res nullius* o *res communes omnium* accessibili a tutti. Questo aspetto, ben chiaro a chiunque abbia un minimo di conoscenza storica dell'argomento, ben ci mostra come economia, ecologia e storia (ambientale, sociale, ma anche giuridica) non possano ignorarsi a vicenda, pena fraintendimenti.

Altro esempio è a mio avviso costituito dall'idea di “*un altro modo di possedere*”³, contrapposto alla proprietà privata. Si tratta certamente di due modelli giuridici diversi (proprietà privata - proprietà collettiva) e dal punto di vista teorico possono certamente e correttamente essere visti in netta contrapposizione. Tuttavia essi, se troppo enfatizzati nella loro effettiva opposizione-alterità, possono rivelarsi fuorvianti per comprendere la storia sociale: occultando ad esempio che i beni comuni si sono di regola sempre ben coniugati, in un pragmatico equilibrio, con la piccola proprietà locale, mentre sono stati molto spesso seriamente minacciati, al pari di quella, dalla grande proprietà di potenti soggetti esterni. Qui dunque la storia del diritto si può arricchire dalla storia sociale, acquistando consapevolezza che il diritto di proprietà della terra, il dominio fondiario, può significare cose diverse con il

² HARDIN, G., «The Tragedy of the Commons», in *Science* 162 (1968), pp. 1243-1248. Tale saggio ha stimolato innumerevoli riflessioni, di vario segno: tra le tante mi limiterei qui a ricordare quelle di DELLERA, G., «La teoria economica oltre la tragedia dei beni comuni», in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione a cura di MARELLA, M.R., Postfazione di RODOTÀ, S., Verona 2012, pp. 88-105.

³ L'espressione, com'è noto, fu coniata da Carlo Cattaneo nel suo scritto *Su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice* (1851), fu poi ripresa da Giovanni Zucconi ed è stata resa celebre dall'omonimo libro di Paolo Grossi, ormai un classico fondamentale sul nostro tema. Più precisamente scrisse Cattaneo: “Questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli fino a noi” (CATTANEO, C., *Scritti economici*, ed. BERTOLINO, A., III, Firenze 1956, pp. 187 e ss.). Il testo integrale dello scritto si legge anche in https://www.biblio.liuc.it/opere_cattaneo/CarloCattaneo013.pdf. Sulla figura importante di Zucconi si veda GROSSI, P., «La cultura giuridica di Giovanni Zucconi», in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi –1845/1894, ed. FALASCHI, P.G., Camerino 1991, pp. 101-129. Non credo ci sia bisogno di osservare che il bel passo di Cattaneo coglie, con limpida fermezza, una verità indiscutibile e che, al tempo, era tuttavia dimenticata, nell'esaltazione borghese della proprietà romanistica-codicistica piena ed esclusiva.

mutare di elementi che la dogmatica giuridica non considera: l'estensione del bene e la qualità del soggetto titolare.

Lo storico del diritto, se vuol comprendere più a fondo il fenomeno dei beni comuni, non può neppure ignorare la storia demografica e quella ambientale. La prima, con i suoi lenti cicli secolari e i suoi drammatici crolli repentini, pur spesso ignorata nei manuali di storia del diritto e delle istituzioni, è in realtà fondamentale soprattutto per capire la gestione del territorio (pensiamo alle dogane dei pascoli), la contrattualistica agraria, il formarsi, l'affermarsi e il decadere degli ordinamenti comunali, le logiche aggregative degli Stati territoriali. La diffusione/contrazione dei beni comuni è largamente influenzata dagli irregolari andamenti sinusoidali demografici e di questi occorre dunque almeno tenere conto⁴.

La storia ambientale, legata fortemente alla prima, con i molteplici aspetti connessi all'antropizzazione del territorio (dissodamenti, deforestazione, bonifiche ecc.) è ugualmente indispensabile per comprendere il contesto della storia giuridica dei beni comuni⁵.

Ma una certa multidisciplinarietà potrebbe giovare anche sotto altri riguardi. Nella riflessione filosofico-politica talvolta si assiste a semplificazioni-banalizzazioni tanto disarmanti quanto persistenti, pur di segno opposto: ora si dipinge un medioevo bucolico, comunitariamente ignaro della proprietà privata, dove tutto è bene comune e beni comuni, ora un medioevo barbaro, povero e primitivo proprio grazie ai beni comuni, freno nefasto per lo sviluppo economico e il progresso civile. Anche a questo riguardo credo che gli storici (e gli storici del diritto) nel dialogare con i cultori di altre discipline possano portare un utile contributo, almeno segnalando da un lato certi aspetti di "modernità" già presenti nel Medioevo e dall'altro gli aspetti ambigui, mutevoli o negativi dello sviluppo economico.

Ai giovani studiosi che si apprestano a cimentarsi con i beni comuni dunque è prioritario ricordare che si tratta di un tema al tempo stesso molto complesso (uno dei più complessi in assoluto) e di vaste connessioni con altri campi del sapere. Credo allora che sia importante almeno conoscere, senza abbandonare i punti di riferimento e la metodologia della propria disciplina, pure quanto si discute in altri settori. Ciò aiuta ad evitare che le proprie ricerche si rinchiudano in orizzonti limitati, troppo indugino su aspetti marginali di scarso rilievo, anche se ovviamente il confronto con le fonti, i documenti e con le concrete situazioni locali è

⁴ Per un sintetico quadro della storia demografica europea cf. *Histoire des populations de l'Europe*, ed. BARDET, J.-P., DUPÂQUIER, J., I-III, Paris 1997-1998. Sulla necessità di tenere conto della demografia per comprendere le vicende storiche dei beni comuni cf. anche MASSULLO, G., «Beni comuni e storia», in *Glocale* 9-10 (2015), pp. 27-54.

⁵ Su alcuni aspetti dell'interdisciplinarietà nella ricerca storico-ambientale si vedano le considerazioni di CARACCILO, A., *L'ambiente come storia. Sondaggi e proposte di storiografia dell'ambiente*, Bologna 1988. Cf. anche *Agricoltura e trasformazione dell'ambiente: secoli XIII-XVIII*, ed. GUARDUCCI, A., Prato 1984; PONTING, C., *Storia verde del mondo*, trad. it., Torino 1992; THOMAS, K., *L'uomo e la natura. Dallo sfruttamento all'estetica dell'ambiente. 1500-1800*, trad. it., Torino 1994; BEVILACQUA, P., *Tra natura e storia. Ambiente, economia, risorse in Italia*, Roma 1996; ORTALLI, G., *Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel Medioevo*, Torino 1997; MOSLEY, S., *Storia globale dell'ambiente*, trad. it., Bologna 2013. Un ricchissimo quadro d'insieme della storia ambientale europea è offerto da DELORT, R., WALTER, F., *Storia dell'ambiente europeo*, Prefazione di LE GOFF, J., trad. it., Bari 2002. Tra i numerosi contributi di marca anglosassone editi nel nuovo millennio segnaliamo: MARKS, R.B., *The Origins of the Modern World. A Global and Ecological Narrative*, Lanham 2002; PONTING, C., *A New Green History of the World. The Environment and the Collapse of Great Civilisations*, London 2007. Imprescindibile, anche come guida ad una bibliografia che si è fatta consistente dagli anni Novanta del Novecento, è il volume di ARMIERO, M., BARCA, S., *Storia dell'ambiente. Una introduzione*, Roma 2004. Ulteriore bibliografia riguardante in particolare la storia ambientale europea è indicata e discussa da FORD, C., «Nature's Fortunes: New Directions in the Writing of European Environmental History», in *The Journal of Modern History* 79 (2007), pp. 112-133. Sulle vicende italiane, anche recenti, si veda CORONA, G., *Breve storia dell'ambiente in Italia*, Bologna 2015.

irrinunciabile. È bene che lo storico non si allontani mai troppo dal solido terreno delle sudate carte d'archivio o dai vecchi grossi tomi in folio, base per noi più salda e affidabile di certe nebulosità filosofiche. Ma ogni tanto occorrerà darsi anche un'occhiata intorno, domandarsi se quanto stiamo studiando possa, per avventura, inserirsi in un quadro del sapere più vasto, interessare a studiosi lontani da noi per formazione e cultura. E magari, in questo momento di apparente distrazione, sarà possibile cogliere qualcosa di prezioso per comprendere meglio l'oggetto del nostro studio, ricevere nuovi stimoli. Si potrà meglio percepire quanti gravi interrogativi, zone d'ombra, questioni irrisolte aleggiano sui beni comuni e hanno un rilievo nell'ambito della comunità scientifica più ampia, ben al di sopra degli steccati disciplinari accademici.

Certo, uno storico, come uno storico del diritto, al riparo della sigla del proprio settore scientifico disciplinare, può ignorare che un capitolo del *Capitale* di Karl Marx (il XXIV del primo libro, *Sulla cosiddetta accumulazione originaria*) parli dei beni comuni, che nel 2009 il premio Nobel per l'economia sia stato attribuito all'economista americana Elinor Ostrom per i suoi studi sui beni comuni⁶, che esista un progetto di riforma del nostro Codice civile (elaborata dalla Commissione Rodotà) per introdurre la categoria dei beni comuni nel nostro ordinamento⁷, che vi sia una letteratura amplissima di taglio filosofico-politico-ecologico che vede nei beni comuni un pilastro della futura società (vedi ad esempio le riflessioni di Fritjof Capra e Ugo Mattei)⁸, che in nome dei "beni comuni" si lotti oggi in molte parti del mondo contro le politiche neo-liberiste modellate sugli interessi delle multinazionali⁹ e che il Pontefice stesso sia intervenuto nel 2015 con una Enciclica di portata storica (la *Laudato si'* di papa Francesco) volta a denunciare le iniquità del presente modello di sviluppo e a reclamare vigorosamente la salvaguardia della nostra *casa comune*.

Lo storico può ignorare legittimamente tutto questo e può rinunciare *tout court* a un colloquio interdisciplinare. Poi però non si può lamentare se la conoscenza storica dell'argomento da parte dei cultori di altre discipline appare talora decisamente rudimentale. Similmente può rinunciare a divulgare quanto acquisito, ma poi non ci si può stupire se il comune cittadino poco o nulla sa - come accade - della storia dei beni comuni (che invece potrebbe magari interessarlo).

Al riparo sicuro e confortevole degli steccati disciplinari-concorsuali può crescere a dismisura un sapere specialistico asfittico, autoreferenziale, un sapere sempre di più su cose di sempre meno conto, fino a sapere tutto di nulla che valga veramente la pena conoscere, con il trionfo di un'erudizione ignorante e di una noia mortale sia per chi legge che per chi scrive.

Le identità disciplinari vanno mantenute, ma occorre comprendere quando su certi temi (come appunto il nostro) una "contaminazione", o una "fertilizzazione" da altre discipline

⁶ Cf. OSTROM, E., *Governare i beni collettivi*, trad. it., Venezia 2006 (I ed. 1990).

⁷ In proposito si veda il testo «I beni comuni nella proposta della Commissione Rodotà», in *Oltre il pubblico e il privato* cit., pp. 161-168.

⁸ CAPRA, F., MATTEI, U., *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, trad. it., Sansepolcro 2017.

⁹ Una vicenda quest'ultima - diciamo per inciso - che mostra bene come la storia a volte, se non si ripete, almeno si assomiglia, magari su scala diversa: dai contadi urbani italiani medievali e dalle *enclosures* inglesi di età moderna al *land grabbing* attuale nei paesi del terzo mondo. Una storia dunque che è possibile riscoprire alla luce degli interessi, delle trasformazioni storiche del presente e dei possibili scenari futuri. Sul *land grabbing* si vedano MATTEI, U., NADER, L., *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano 2010; PAOLONI, L., «Land Grabbing e beni comuni», in *Oltre il pubblico e il privato* cit., pp. 139-148; SHIVA, V., *Il bene comune della Terra*, Milano 2011; BEVILACQUA, P., *Il grande saccheggio: l'età del capitalismo distruttivo*, Roma-Bari 2012.

possa aprire nuove prospettive. È del resto un po' l'idea-chiave nell'innovazione tecnologica della c.d. *cross fertilization*: scambio di concetti, ipotesi, intuizioni da discipline diverse, fenomeno in realtà connaturato allo sviluppo della conoscenza e che solo una patologica eccessiva settorializzazione può inibire.

3. UNA STORIA DA RISCOPRIRE NELLA COMPARAZIONE

Il fenomeno storico dei beni comuni, nella sua immensità, ha generato una quantità incredibile di forme, di soluzioni, di strategie, per adattarsi ai più diversi contesti. Questo può portare a disperare che si giunga mai a delineare un grande quadro di sintesi di questa materia. Ma se si vuol intraprendere questa difficile via, il passo successivo da compiere rispetto a quello basilare dello studio delle singole realtà è necessariamente quello della comparazione.

La comparazione con le esperienze dei beni comuni in Europa e in tutto il mondo pone davanti a un panorama letteralmente sconfinato, con innumerevoli e a volte sorprendenti similitudini¹⁰, nonché apre il campo a riflessioni importanti, di cui fu pioniere sir Henry Sumner Maine nel secondo Ottocento¹¹. Oggi vi è chi, come Patrick Glenn, in un'opera di grande respiro e spessore, ritiene indispensabile perseguire a livello mondiale una "diversità giuridica sostenibile", in cui le varie tradizioni giuridiche del mondo possano convivere arricchendosi a vicenda¹². Per quanto qui ci interessa, possono porsi soprattutto al centro di comparazione i modi di appartenenza ulteriori alla proprietà privata individualistica e la strutturazione della comunità fruitrice. La comunità è la chiave di volta per comprendere il nostro passato pre-moderno e moltissime società tradizionali extra-europee attuali, fondate essenzialmente su di una rete di comunità in vario modo correlate tra loro. La comunità, alludendo ad un passato condiviso e ad un comune futuro, ad una base di valori accettati, è il luogo in cui trova espressione il bisogno di relazioni sociali dell'individuo¹³. La comunità costituisce un modello antropologico diverso dalla società intesa come semplice aggregato di individui, come chiari teoricamente già nell'Ottocento Ferdinand Tönni¹⁴, e come

¹⁰ La vastità della materia si può ben cogliere dai contributi raccolti nella *Digital Library of the Commons* nel sito web dell'*International Association for the Study of the Commons*, già presieduta da Elinor Ostrom, con accesso ad una ricchissima biblioteca digitale di carattere internazionale e multidisciplinare: <https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc> (consultato il 18-08-2019).

¹¹ MAINE, H.S., *Ancient Law: its Connection with the early History of Society and its Relations to modern Ideas*, London 1870 (I ed. 1861), edito ora con il titolo *Diritto antico*, ed. FERRARI, V., Milano 1998. Sul ruolo fondamentale di Maine nel dare avvio al dibattito europeo sulle forme di proprietà si veda GROSSI, P., «Un altro modo di possedere». L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria, Milano 1977, pp. 43-78. Cf. anche CAPOGROSSI COLOGNESI, L., «Sir Henry S. Maine e l'Ancient Law», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 10 (1981), pp. 83-147; PICCININI, M., *Tra legge e contratto. Una lettura di Ancient Law di Henry S. Maine*, Milano 2003; ZENDRI, C., «Sir Henry Sumner Maine e la "lezione" della proprietà collettiva», in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva* 1 (2003), pp. 103-117.

¹² L'Autore illustra le caratteristiche di sette principali tradizioni: quella che chiama "tradizione giuridica ctonia", la nostra di *civil law*, quella di *common law*, e ancora la talmudica, la islamica, l'indù, la confuciana. Cf. GLENN, H.P., *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it. Bologna 2011.

¹³ È nella comunità, secondo la "teologia politica" dell'età comunale, influenzata dal pensiero aristotelico, che l'uomo cerca la piena realizzazione di sé stesso: cf. DE MATTEIS, M.C., *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Girolami*, Bologna 1977, p. CXXXVII.

¹⁴ TÖNNIES, F., *Comunità e società* (1887), trad. it., Milano 1963.

successivamente hanno precisato i cultori dell'antropologia giuridica¹⁵. Certo, va pure detto che la comunità può presentarsi in molti modi: possono prevalere la solidarietà e le relazioni positive e costruttive, come può prevalere un conformismo ottuso che soffoca del tutto la libertà individuale. Sarebbe sciocco oggi disfarsi delle conquiste di libertà individuale, come sarebbe altrettanto sciocco però non riconoscere che un mondo basato esclusivamente sui diritti individuali può condurre a manifestazioni del tutto aberranti e insostenibili. La *giusta misura* tra individuo e comunità è la soluzione: fondamentali sono i particolari, le proporzioni, i temperamenti e l'armonia, come nelle opere d'arte.

Di qui l'utilità anche di conoscere cosa si è concretamente sperimentato in realtà diverse da quella che conosciamo, anche nei "dettagli operativi": e certamente si apre un campo sconfinato di comparazione delle tipologie di comunità e di forme di appartenenza comunitaria che hanno preso forma nel tempo e nello spazio.

4. UNA STORIA DA RISCOPRIRE NELLA DIVULGAZIONE

Una storia dunque globale oltre che locale, da riscoprire anche nella sua necessità di essere divulgata, comunicata ad un pubblico più vasto. La storia dei beni comuni deve divenire patrimonio comune e non rimanere un sapere quasi iniziatico, ignorato dai libri di scuola di ogni ordine e grado, dai manuali di storia e di storia del diritto, dai giornali, dai programmi televisivi di divulgazione culturale.

Può passare sotto silenzio il dato che fino a un paio di secoli fa in Europa centinaia di milioni di ettari di territorio fossero ancora di utilizzo collettivo? Che i beni comuni fossero ovunque diffusi condizionando fortemente il regime della proprietà fondiaria e dunque il diritto, l'economia e le stesse istituzioni pubbliche? Mi riferisco alla semplice conoscenza del fenomeno, al di là di ogni qualificazione positiva o negativa che ad esso si voglia dare.

È sulla scorta delle precedenti considerazioni che in un paio di pubblicazioni¹⁶ ho provato ad enumerare, con intento comparativo-divulgativo, alcuni elementi-chiave condivisi dell'esperienza dei beni comuni nei territori italiani tra XIII e XVIII secolo e vorrei cogliere l'occasione per riproporli anche in questa sede, beninteso come mero spunto di riflessione e dibattito e niente di più.

1) La dimensione comunitaria, intesa come modello antropologico frutto di mentalità, valori, modalità peculiari di strutturazione della vita sociale, con pregi e difetti, necessitata dalle condizioni di vita del tempo.

2) Connessa a ciò, una rilevante partecipazione popolare al governo della comunità, che spesso si traduceva nell'attribuzione ad assemblee molto larghe, di tutti i capifamiglia nelle realtà minori, delle decisioni più rilevanti e nella previsione di un ampio accesso (ma inteso anche come dovere sanzionato) alle cariche comunali, mediante meccanismi di cooptazione, sorteggio e rotazione.

¹⁵ Cf. ad es. REDFIELD, R., *La piccola comunità, la società e la cultura contadina*, trad. it., Torino 1976; ROULAND, N., *Antropologia giuridica*, trad. it., Milano 1992, pp. 197-199. Per un breve ma felice inquadramento introduttivo del tema da un punto di vista antropologico-culturale ampio si veda AIME, M., *Comunità*, Bologna 2019. L'Autore ben illustra come la comunità sia entrata in crisi con la modernità e come essa oggi da un lato rimanga centrale nell'immaginario collettivo, ma dall'altro sia oggetto di fenomeni vari di snaturamento: dall'identitarismo xenofobo alle comunità socio-virtuali in cui, al di là delle apparenze, si perde una vera comunicazione, un vero rapporto con il prossimo.

¹⁶ Vedi i riferimenti in nota 1.

3) Il riconoscimento, pressoché universale, di ampi margini di potestà auto-organizzativa e normativa (statuti, patti e consuetudini), entro però un contesto giuridico più ampio, che faceva perno sul ruolo dei giuristi formati sulla tradizione romanistica del diritto comune.

4) Istanze organizzative spesso simili perché dettate dall'esperienza popolare e da esigenze naturali oggettivamente ricorrenti nelle realtà rurali in funzione di un utilizzo ottimale delle risorse del territorio, indispensabili ovunque per garantire la stessa sopravvivenza umana.

5) L'inserimento delle varie situazioni in un medesimo quadro dei diritti reali che poteva contemplare la scomposizione dei beni in base alle diverse utilità che essi rendono all'uomo, nonché la presenza di usi, limitazioni, obblighi che condizionavano la proprietà privata in funzione delle esigenze delle comunità.

6) Collegato all'ultimo aspetto, l'inserimento delle comunità in una rete di fedeltà e poi in compagini statali che implicavano, assieme ad un alto dominio del superiore sul territorio, anche un potere/dovere di assicurare pace e giustizia e dunque anche di vigilare sul corretto utilizzo e sulla conservazione dei beni di fruizione collettiva, di ovviare ad usurpazioni e contrasti, anche tra comunità limitrofe.

Questi elementi consentono, a mio avviso, di delineare non un modello rigidamente definito, impossibile da individuare anche per un solo Stato o contesto geografico, ma i tratti salienti di un'esperienza giuridico-istituzionale condivisa, sui quali non sarà forse inutile continuare a riflettere in analisi comparative.

5. ALCUNI ETERNI PROBLEMI STORICI SUI BENI COMUNI

Tra i temi generali "sempreverdi" dinanzi a cui si trova lo storico dei beni comuni ricorderei almeno i seguenti (poi ovviamente ogni situazione ne pone altri più specifici e contingenti).

- La questione delle origini. Essa a lungo appassionò una passata stagione di studi tra Otto e Novecento ma, a parte rari casi, è di regola immersa nell'oscurità di tempi remoti. Il modello in sé è antichissimo e sappiamo che forme di comunitarismo rurale sono diffuse in tutto il mondo da epoche preistoriche. Gli assetti tardo-medievali e moderni in Italia, quali ci mostrano le fonti oggi a nostra disposizione, conobbero tuttavia un momento decisivo di strutturazione nei secoli centrali del medioevo, prima con l'incastellamento e poi, tra XII e XIV secolo, con l'affermarsi del modello comunale, con il recupero del diritto romano e con la ricerca di un pur mutevole punto di equilibrio tra proprietà privata e beni comuni. L'ultimo periodo del Medioevo e l'età moderna, pur con varie trasformazioni, spesso continuano dunque un'esperienza forgiata in stampi più antichi. Tuttavia possono ben darsi anche origini più recenti, legate a particolari concessioni e accordi, come pure all'esito dei procedimenti liquidatori (con assegnazione di quote in demanio civico) e dunque la questione deve essere affrontata rinunciando a risposte preconfezionate e luoghi comuni.

- La presenza stessa e la consistenza dei beni comuni. Questa è non di rado "sfuggente" per la laconicità delle fonti, e niente può essere dato per scontato, ben al di là delle presunzioni adoperate nelle indagini demaniali¹⁷. Spesso sono conflitti e controversie a sollecitare la produzione di documenti di valore giuridico: pareri, sentenze, ma anche statuti e

¹⁷ Cautela nell'uso della massima *ubi feuda ibi demania* raccomandarono, tra gli altri ASTUTI, G., «Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia», in *Rivista di diritto agrario* 33 (1954), pp. 44-45; BOGNETTI, G.P., «Per la riforma della legge sugli usi civici», ivi, pp. 280-303.

deliberazioni consiliari. Finché tutto è pacifico e magari antiche consuetudini seguono il loro oscuro corso silenzioso scarseggiano le tracce documentali dei beni comuni: quando qualcosa, per diversi motivi, si inceppa e diviene oggetto di contesa o discussione, allora le fonti possono illuminare anche intensamente la situazione. Dalla mia esperienza di ricerca ho maturato la convinzione che, specialmente riguardo al periodo medievale, ciò che affiora dalla documentazione sia solo la punta di un iceberg. Ed ogni prudenza è dunque raccomandabile nell'escludere la presenza di beni a vario titolo giuridico di utilizzo collettivo. Spesso si deve lavorare con "minuzzaglie" giuridiche¹⁸, come la frammentaria e rozza normativa sui danneggiamenti campestri (i c.d. *danni dati*), solo apparentemente banale, ma che richiede invece attenta interpretazione perché può contenere informazioni preziose sulla proprietà, sulle concessioni agrarie, sui beni comunali, sul regime della caccia e della pesca e molto altro.

- Collegato al punto precedente, l'inserimento della disciplina dei beni comuni nel contesto pre-moderno di pluralismo delle fonti giuridiche. La coesistenza di più fonti del diritto nella c.d. "età del diritto comune" (tra XII e XVIII secolo) pone precisi problemi ricostruttivi a chi voglia cogliere il "diritto vivente". In particolare occorre considerare il ruolo prevalente di statuti e consuetudini in deroga allo *ius commune* e dunque la necessità di esaminare attentamente la documentazione locale: statuti anzitutto, ma anche deliberazioni consiliari, atti processuali e notarili, pareri di giuristi, accordi particolari con altre comunità o privati, estimi, catasti, contratti, relazioni di funzionari, privilegi di sovrani, patti di assoggettamento a Comuni dominanti, diplomi di infeudazione, provvedimenti delle magistrature superiori preposte alla conservazione dei beni comunali. Spesso solo da indagini meticolose è possibile cogliere il silenzioso, sfuggente, eppure condizionante, mondo del diritto locale vigente presso le comunità rurali¹⁹. Certamente anche i *consilia* dei giuristi rivestono un grande interesse e magari attraverso essi si possono cogliere spunti teorici di cui gli statuti sono avari, anche all'insegna di una mediazione e di un adattamento - più o meno forzato - tra diritto locale e diritto comune. E la prassi del ricorso al *consilium sapientis* del resto rimase, anche contemplata dagli statuti, per tutta l'età moderna, specie nei centri minori, solo ridotta dalla istituzione dei grandi tribunali centrali dal secolo XVI (la cui giurisprudenza è ovviamente fondamentale anche nella nostra materia). Riguardo ai *consilia* non sarà tuttavia inutile ricordare la raccomandazione del grande giureconsulto seicentesco Giovanni Battista De Luca: occorre ben distinguere i pareri *pro veritate* resi al giudice da quelli *pro parte* stilati dagli avvocati per i loro clienti, dottrina questa, a differenza della prima "*suspecta et venalis*". E, nel caso di questi ultimi, occorre parimenti vedere se essi abbiano trovato accoglimento in tribunale oppure no²⁰. La raccomandazione - di indubbio fondamento - appare ancor più utile se si considera che dalle raccolte a stampa di *consilia* oggi utilizzabili (stimate da Ascheri tra le 400 e 500 unità) di regola non si evince se il parere fosse reso *pro veritate* oppure *pro parte*,

¹⁸ Riprendo l'espressione da SAVELLI, R., «Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio», in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, ed. SAVELLI, R., Genova 2003, p. 103.

¹⁹ Su questi aspetti problematici della ricerca mi sono più ampiamente soffermato nella relazione «Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi», in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva* 1 (2005), pp. 61-84.

²⁰ Sui luoghi dell'opera di De Luca in cui si ribadisce ripetutamente questa riflessione cf. DANI, A., *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna 2008, pp. 199-200.

né se fosse stato accolto²¹. Il momento giudiziale è tanto fondamentale quanto, specie nelle realtà minori, scarsamente testimoniato, complice la frequente dispersione degli atti.

- Nessi robusti con la pluralità di fonti normative presenta l'aspetto problematico della qualificazione giuridica dei diritti sui beni di utilizzo collettivo. Non si può ovviamente in ciò prescindere dalla conoscenza del quadro dei diritti reali precedente alle codificazioni moderne, molto diverso dal nostro a partire dalla possibilità di scomposizione del *dominium* e dalla mancanza di una definizione a priori dei diritti reali. E non si dovrà dimenticare che quella dei beni comuni è una materia sorta in contesti rurali estranei e precedenti al diritto giustiniano riscoperto e studiato dai *doctores legum*. Questi hanno letto quelle situazioni alla luce delle categorie e dei concetti romanistici (*dominia* oppure *servitutes reales, personales, mixtae* ecc.) in un'opera di non facile mediazione e spesso di forzatura. Come notò Francesco Schupfer, con una bella espressione, prevalse un istinto dei civilisti "a ricondurre tutto a forme romane, come se fuori di esse non vi fosse salvezza"²². E non vi sono dubbi che in una prospettiva di lunga durata, nonostante tutti gli adattamenti e le mediazioni in cui i giuristi si prodigarono per far convivere diritto romano e prassi giuridica quotidiana del proprio tempo, il *corpus iuris* giustiniano riesumato nella sua interezza abbia svolto un'azione corrosiva e debilitante, quando non addirittura letale, sui beni comuni.

- Altro problema che può presentarsi è quello dell'individuazione della comunità fruitrice, cioè di chi potesse legittimamente godere dei beni comuni. Poteva infatti variare il grado di apertura verso i forestieri, magari parziale e a titolo oneroso, la concomitanza di limitate concessioni a privati, come anche potevano darsi fenomeni di chiusura verso la stessa popolazione locale in base a mutevoli requisiti (possessione o meno di bestiame e di terreni, appartenenza o meno alle famiglie originarie e così via).

- Altro punto: come si esercitavano i poteri di regolamentazione e di disposizione? Quali organi erano competenti, con quali procedure, con quali maggioranze e con quali eventuali controlli esterni? La dottrina di diritto comune, soprattutto tra Trecento e Cinquecento, aveva precisato molte formalità attinenti alla gestione dei beni comuni, come possiamo vedere soprattutto dai trattati e dai *consilia* degli specialisti della materia. Ma quanto tali regole trovavano puntuale applicazione e quanto invece erano disattese nell'ambito delle multiformi prassi locali, all'ombra dell'autonomia normativa di cui godevano le comunità? Un bel tema, anche questo, in buona parte ancora tutto da esplorare²³.

- Il già accennato nesso con le caratteristiche ambientali, molto variabili nel tempo, al pari della pressione demografica, di sicuro impatto sulle vicende storiche dei beni comuni. Ad esempio, un pascolo montano o in zone semi-spopolate presenta caratteristiche ben diverse da quello che, in aree densamente abitate, convive problematicamente con le coltivazioni nei cicli di riposo delle stesse. Oppure un bosco di alberi di pregio è cosa diversa da una macchia

²¹ Cf. ASCHERI M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 185-209.

²² SCHUPFER F., *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del risorgimento*, II, Torino 1921, p. 242.

²³ Per qualche confronto tra teoria e prassi nella specifica realtà dello Stato di Siena di epoca moderna, con riferimenti dottrinali e documentali, e per altre considerazioni sull'argomento cf. DANI, A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003, pp. 379-438; ID., «Tra «pubblico» e «privato»: i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un «consilium» cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi», in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3: *Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità / Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 3: *Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, ed. DILCHER, G., QUAGLIONI, D., Bologna-Berlin 2011, pp. 599-638.

bassa utilizzata solo per ottenere legname da ardere. Possono essere entrambi di utilizzo collettivo, eppure la differente qualità impone un regime giuridico del tutto diverso.

- La rispondenza o meno del modello alle esigenze locali, la sua funzionalità e l'eventuale presenza di patologie, come usurpazioni, utilizzi impropri e simili. Non potendo lo storico adagiarsi sui luoghi comuni o su narrazioni ideologiche semplificanti che ora esaltano acriticamente ora condannano frettolosamente i beni comuni, rimane la strada, più impegnativa, di capire volta per volta se quel modello funzionasse correttamente o se desse luogo ad anomalie, come appunto quelle accennate. L'età moderna ci ha lasciato moltissime testimonianze documentali di fenomeni usurpativi, di deterioramento ambientale, di casi in cui i beni comuni divengono surrettiziamente appannaggio di pochi.

- Il rapporto tra la comunità fruitrice e il Comune o altra istituzione rappresentativa locale, passibile di continue mutazioni e talora problematico, ieri come oggi.

- Il rapporto della comunità fruitrice dei beni comuni con il potere pubblico superiore e con soggetti privati esterni e, strettamente connesso, il fenomeno delle privatizzazioni, con le sue modalità, la sua ampiezza, i suoi esiti. Il caso della Repubblica di Venezia tra Seicento e Settecento, in cui si assiste ad un'intensa attività di alienazione coatta dei beni delle comunità, già è stato oggetto di studi ampi e documentati²⁴, come pure quello della Toscana al tempo delle riforme di Pietro Leopoldo negli anni Settanta del Settecento²⁵. Ma molte altre situazioni necessitano di indagini simili e occorre peraltro non dimenticare che l'attacco ai beni comuni in Italia inizia già nel basso Medioevo, per proseguire con alterne vicende fino al XX secolo: dunque è un tema veramente di amplissima portata e importanza storica, su cui rimane molto da conoscere, da valutare, da confrontare.

Se questi sono i più frequenti temi e problemi storici che si prospettano allo studioso dei beni comuni, molti altri, come accennavamo, possono presentarsi in base alle peculiarità locali e dunque si tratta senza alcun dubbio di una "lista aperta".

6. I BENI COMUNI TRA PASSATO E PRESENTE: IL POSSIBILE CONTRIBUTO DELLA STORIA AL DIBATTITO ATTUALE

In ultimo possiamo brevemente osservare come il dibattito attuale sui beni comuni finisca per stimolare anche riflessioni da parte dello storico. Intanto se la storia possa dire qualcosa sul problema dell'opportunità o meno di conservare quanto è giunto a noi delle antiche forme di utilizzo collettivo: meritano queste tutela o è meglio sbarazzarcene, riprendendo la linea politica abolizionista/liberista sette-ottocentesca? Nella prima opzione, è possibile estendere quel modello ad altre situazioni assimilabili? E, ancora oltre in questa prospettiva, è possibile addirittura realizzare una "società dei beni comuni"?

Anzitutto non va occultato che il mondo comunitario pre-moderno fu il portato di peculiari condizioni materiali, ambientali e culturali, fu il frutto coerente di una realtà

²⁴ Cf. BARBACETTO, S., *"La più gelosa delle pubbliche regalie": i "beni comunali" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle Comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia 2008.

²⁵ Essenziale è capire - e non è così semplice - le reali (e non solo auspiccate) conseguenze sociali dell'azione privatizzatrice. Cf. MIRRI, M., «Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine», in *Movimento Operaio* 2 (1955), pp. 173-229; TOCCHINI, L., «Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine», in *Studi Storici* 2 (1961), pp. 223-266; GIORGETTI, G., «Per una storia delle allivellazioni leopoldine», in *Studi Storici* 7/2 (1966), pp. 245-290; 7/3 (1966), pp. 516-584; MONTORZI, M., «Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine», in ID., *Giustizia in contado*, Firenze 1997, pp. 155-168.

quotidiana ormai lontanissima dalla nostra e questo rende problematico ogni riferimento, ogni accostamento, ogni ipotesi ingenua di semplice ritorno. Il compito prioritario dello storico credo sia quello di restituire quanto più fedelmente possibile le realtà passate nella loro integrità, chiarendo come i beni comuni funzionassero e in che contesto si collocassero. Un'analisi paziente e meticolosa potrà dare indicazioni anche a chi vuol comprendere oggi cos'è morto e cosa è ancora vivo, o rivitalizzabile, del passato, a chi vuol porsi sul piano dell'azione politica e delle riforme. Credo che qualcosa sia proficuamente, ma con accortezza, recuperabile. Poiché le passate politiche abolizioniste, cariche di un'ideologia liberista che ha poi mostrato tutta la sua fallacia, non ponderarono adeguatamente le situazioni che andarono a colpire, sottovalutando importanti aspetti socio-culturali comunitari non traducibili sul piano economico-crematistico, quanto si è conservato del passato comunitarismo rurale va conservato e difeso da ulteriori aggressioni speculative. Le superstiti proprietà collettive testimoniano un'antropologia, un rapporto tra uomo e ambiente che meritano rispetto, tanto più in un'epoca come la nostra segnata da una devastazione ambientale senza precedenti, proprio in nome di quella produttività e quella crescita che furono le parole d'ordine delle politiche liquidatrici-abolizioniste. Il nostro legislatore del resto da tempo, e oggi più incisivamente, ha ritenuto di prevedere una speciale tutela per queste realtà, proprio anche in funzione del valore che l'ambiente e il paesaggio localmente custoditi hanno per tutta la collettività (presente e futura).

Nondimeno occorre un equilibrio ragionevole che temperi la rigidità della normativa attuale. Non si può forzosamente ricondurre alla gestione collettiva, magari sulla base di uno statuto medievale, ciò che il tempo ha irrimediabilmente cancellato. Intendo dire che, a parte le situazioni di proprietà collettiva che sono giunte dal passato sino a noi, o che già sono state riconosciute come demani civici ed assegnate in amministrazione separata, per tutti i casi in cui rimane da definire la qualità giuridica di un territorio, dovrebbe guardarsi al presente, più che al passato. Cioè dovrebbe tutelarsi pienamente ciò che da tempo pacificamente è utilizzato privatamente in buona fede e, al contrario, potrebbero destinarsi alla fruizione e gestione comunitaria quei beni incolti, abbandonati o dismessi, sia di privati che di enti pubblici, a ciò idonei, assegnandoli anche a soggetti del tutto diversi da quelli tradizionali, come immigrati, persone in via di reinserimento sociale e simili. Potrebbero in altre parole essere qualificate come beni comuni altre situazioni che non possono rientrare nella legge sugli usi civici del 1927, recuperando un po' di quel duttile pragmatismo che, in realtà, ha sempre connotato la vicenda storica dei beni comuni.

Secondo il progetto di riforma del nostro Codice civile elaborato nel 2008 dalla Commissione presieduta da Stefano Rodotà e poi accantonato, accanto ai beni privati e ai beni pubblici (e a quelli già oggi in regime di demanio civico e proprietà collettiva) potrebbe affiancarsi una nuova categoria di "beni comuni". Com'è noto, la Commissione ha definito come beni comuni quelli "che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona", con la menzione esplicita non esaustiva delle risorse naturali, paesaggistiche, dei beni culturali, ambientali, archeologici. Essi dovrebbero essere fortemente tutelati dall'ordinamento anche a beneficio delle generazioni future, con garanzia della loro fruizione collettiva e con limitata possibilità di concessioni a privati. Si tratta di una base ragionevole da cui partire, in cui lo storico può scorgere un salutare temperamento di taluni eccessi individualistici/statalistici della modernità.

Ma al riguardo credo che si ponga come problema centrale quello della forma di gestione dei beni comuni. Se si vuol evitare il rischio di ricadere nella dimensione del 'pubblico-

burocratico' occorrerà considerare forme di gestione dal basso ispirate al principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, ultimo comma, della nostra Costituzione²⁶. E ciò tuttavia non è semplice perché richiede una nuova coscienza civica comunitaria, fatta anche di impegno e responsabilità, oggi praticamente tutta da costruire²⁷.

Non solo dunque “un altro modo di possedere”, ma anche “un altro modo di governare”, all'insegna di una maggiore partecipazione democratica²⁸, senza tuttavia disfarsi, con imprevedibili e pericolose conseguenze, dello Stato e della proprietà privata: si potrebbe pensare piuttosto ad una *triangolazione tra pubblico, privato e comune* nel senso indicato da Laura Pennacchi²⁹.

Assai problematico, almeno in una prospettiva di riforme giuridiche, mi sembra invece pensare, al momento presente, addirittura ad un'intera società fondata sui beni comuni. Solo profonde trasformazioni, anche culturali oltre economiche e istituzionali, potrebbero consentirne la realizzazione. Ma la via è molto incerta e quella sarebbe ormai un'altra storia, che solo i posteri forse potranno scrivere.

BIBLIOGRAFIA

- Agricoltura e trasformazione dell'ambiente: secoli XIII-XVIII*, ed. GUARDUCCI, A., Prato 1984
AIME, M., *Comunità*, Bologna 2019
ARENA, G., IAIONE, CH. (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Roma 2012
ARMIERO, M., BARCA, S., *Storia dell'ambiente. Una introduzione*, Roma 2004
ASCHERI, M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989
ASTUTI, G., «Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia», in *Rivista di diritto agrario* 33 (1954), pp. 34-55.
BARBACETTO, S., *“La più gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle Comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia 2008
BEVILACQUA, P., *Tra natura e storia. Ambiente, economia, risorse in Italia*, Roma 1996
BEVILACQUA, P., *Il grande saccheggio: l'età del capitalismo distruttivo*, Roma-Bari 2012
BOGNETTI, G.P., «Per la riforma della legge sugli usi civici», in *Rivista di diritto agrario* 33 (1954), pp. 280-303.
BONAN, G., «Beni comuni: alcuni percorsi storiografici», in *Passato e Presente* 96 (2015), pp. 97-115.
CAPOGROSSI COLOGNESI, L., «Sir Henry S. Maine e l'Ancient Law», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 10 (1981), pp. 83-147.

²⁶ In questo senso si veda il volume di ARENA, G., IAIONE, CH. (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Roma 2012. Condivisibili osservazioni esprimono CERULLI IRELLI, V., DE LUCIA, L., «Beni comuni e diritti collettivi», in *Politica del diritto* 1 (2014), pp. 3-36 = in <https://www.demanioicivico.it/dottrina/publicazioni/1532-beni-comuni-e-diritti-collettivi-di-vincenzo-cerulli-irelli-e-luca-de-lucia> (consultato il 7 ottobre 2019).

²⁷ Come nota Franco Cassano, “andare verso la comunità partendo dalla libertà costa fatica, ed è difficile spingere gli uomini ad uscire dal guscio del loro interesse privato (...). Ma questo lavoro fragile e sempre sull'orlo della sconfitta, questo impegno per evitare che l'uomo si chiuda su sé stesso, è l'unica strada” (CASSANO, F., *Homo civis. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari 2004, p. 13).

²⁸ Sul punto cf. MICCIARELLI, G., «I beni comuni e la partecipazione democratica. Da un “altro modo di possedere” ad un “altro modo di governare”», in *Jura Gentium* 1 (2014), pp. 58-83.

²⁹ Cf. PENNACCHI, L., *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Roma 2012.

- CAPRA, F., MATTEI, U., *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, trad. it., Sansepolcro 2017
- CARACCILO, A., *L'ambiente come storia. Sondaggi e proposte di storiografia dell'ambiente*, Bologna 1988
- CASSANO, F., *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari 2004
- CATTANEO, C., *Scritti economici*, ed. BERTOLINO A., III, Firenze 1956
- CERULLI IRELLI, V., DE LUCIA, L., «Beni comuni e diritti collettivi», in *Politica del diritto* 1 (2014), pp. 3-36 = in <https://www.demaniocivico.it/dottrina/pubblicazioni/1532-beni-comuni-e-diritti-collettivi-di-vin-zenzo-cerulli-irelli-e-luca-de-lucia> (consultato il 7 ottobre 2019)
- CORONA, G., *Breve storia dell'ambiente in Italia*, Bologna 2015
- CRISTOFERI, D., «Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali», in *Studi Storici* 57/3 (2016), pp. 577-604.
- DANI, A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003
- DANI, A., «Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi» in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva* 1 (2005), pp. 61-84.
- DANI, A., *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna 2008
- DANI, A., «Tra «pubblico» e «privato»: i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un «consilium» cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi», in *Gli inizi del diritto pubblico, 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 3: Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, ed. DILCHER G., QUAGLIONI D., Bologna–Berlin 2011, pp. 599-638.
- DANI, A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso 2013
- DANI, A., «Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente», in *Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 6 (2014), paper 7.
- DE MATTEIS, M.C., *La “teologia politica comunale” di Remigio de’ Girolami*, Bologna 1977
- DELLERA, G., «La teoria economica oltre la tragedia dei beni comuni», in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione a cura di MARELLA, M.R., Postfazione di RODOTÀ, S., Verona 2012, pp. 88-105.
- DELORT, R., WALTER, F., *Storia dell'ambiente europeo*, Prefazione di LE GOFF, J., trad. it., Bari 2002
- FORD, C., «Nature's Fortunes: New Directions in the Writing of European Environmental History», in *The Journal of Modern History* 79 (2007), pp. 112-133.
- GIORGETTI, G., «Per una storia delle allivellazioni leopoldine», in *Studi Storici* 7/2 (1966), pp. 245-290; 7/3 (1966), pp. 516-584.
- GLENN, H.P., *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it. Bologna 2011
- GROSSI, P., «Un altro modo di possedere». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano 1977; Ristampa anastatica con integrazioni Milano 2017
- GROSSI, P., «La cultura giuridica di Giovanni Zucconi», in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi - 1845/1894, ed. FALASCHI, P.G., Camerino 1991, pp. 101-129.
- HARDIN, G., «The Tragedy of the Commons», in *Science* 162 (1968), pp. 1243-1248.
- Histoire des populations de l'Europe*, ed. BARDET J.-P., DUPÂQUIER J., I-III, Paris 1997-1998.

- MAINE, H.S., *Ancient Law: its Connection with the early History of Society and its Relations to modern Ideas*, London 1870 (I ed. 1861); trad. it.: *Diritto antico*, ed. FERRARI V., Milano 1998
- MARKS, R.B., *The Origins of the Modern World. A Global and Ecological Narrative*, Lanham 2002
- MASSULLO, G., «Beni comuni e storia», in *Glocale* 9-10 (2015), pp. 27-54.
- MATTEI, U., NADER, L., *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano 2010
- MICCIARELLI, G., «I beni comuni e la partecipazione democratica. Da un “altro modo di possedere” ad un “altro modo di governare”», in *Jura Gentium* 1 (2014), pp. 58-83.
- MIRRI, M., «Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine», in *Movimento Operaio* 2 (1955), pp. 173-229.
- MONTORZI, M., «Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine», in ID., *Giustizia in contado*, Firenze 1997, pp. 155-168.
- MOSLEY, S., *Storia globale dell'ambiente*, trad. it., Bologna 2013
- ORTALLI, G., *Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel Medioevo*, Torino 1997
- OSTROM, E., *Governare i beni collettivi*, trad. it., Venezia 2006 (I ed. 1990)
- PAOLONI, L., «Land Grabbing e beni comuni», in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione a cura di MARELLA M.R., Postfazione di RODOTÀ S., Verona 2012, pp. 139-148.
- PENNACCHI, L., *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Roma 2012
- PICCININI, M., *Tra legge e contratto. Una lettura di Ancient Law di Henry S. Maine*, Milano 2003
- PONTING, C., *Storia verde del mondo*, trad. it., Torino 1992
- PONTING, C., *A New Green History of the World. The Environment and the Collapse of Great Civilisations*, London 2007
- RAO, R., «Le risorse collettive nell'Italia medievale», in *Reti Medievali* (2007), http://rm.univr.it/reperitorio/rm_riccardo_rao_communia.html (consultato il 18-08-2019)
- REDFIELD, R., *La piccola comunità, la società e la cultura contadina*, trad. it., Torino 1976
- ROULAND, N., *Antropologia giuridica*, trad. it., Milano 1992
- SAVELLI, R., «Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio», in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, ed. SAVELLI R., Genova 2003, pp. 1-191.
- SCHUPFER, F., *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del risorgimento*, II, Torino 1921
- SHIVA, V., *Il bene comune della Terra*, trad. it., Milano 2011
- THOMAS, K., *L'uomo e la natura. Dallo sfruttamento all'estetica dell'ambiente. 1500-1800*, trad. it., Torino 1994
- TOCCHINI, L., «Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine», in *Studi Storici* 2 (1961), pp. 223-266.
- TÖNNIES, F., *Comunità e società* (1887), trad. it., Milano 1963
- ZENDRI, C., «Sir Henry Sumner Maine e la “lezione” della proprietà collettiva», in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva* 1 (2003), pp. 103-117.